



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 26

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato da Vivai Mari s.r.l..

Data 19.2.2015

L'anno duemilaquindici il giorno 19 del mese di febbraio, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUEL, con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Terracina n. 21 del 6.2.2012 con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2011;

CONSIDERATO, pertanto, che l'organo straordinario della liquidazione è competente relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2010;

- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*

VISTA l'istanza presentata dalla Vivai Mari s.r.l., nella persona dell'Av. Alessandro Ambrifi, in data 7.12.2011 ed assunta in pari data al numero di protocollo 10/I, con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di euro 432.722,46 per servizio di manutenzione delle aree del manto erboso, aree adiacenti e pulizia locali del campo sportivo "Colavolpe", di cui euro 423.128,32 per sorte capitale, euro 3.396,62 per interessi, euro 3.659,76 per spese di lite e spese di registrazione di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina-Sez. Terracina n. 873/2009 ed euro 1.037,76 per spese di precetto notificato in data 27.10.2010 ed euro 1.500 per spese di lite di cui alla sentenza del TAR Lazio-Latina n. 431/2011;

CONSIDERATO che l'atto di precetto notificato è divenuto inefficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del codice di procedura civile in quanto nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione e che pertanto le relative spese restano a carico dell'intimante (*cf. ex multis: Corte di Cassazione civile, Sez. III, n. 8298/2011*);

CONSIDERATO che per quanto riguarda le suddette spese legali liquidate in euro 1.500,00 dal TAR Lazio-Latina con la sentenza n. 431/2011, l'epoca in cui è insorta la relativa obbligazione coincide con quella di deposito della stessa decisione, avvenuto in data 26.5.2011, per cui il debito non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione ma della gestione corrente dell'Amministrazione comunale, ferma restando la competenza per la parte residua di debito pari a € 430.184,70;




DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva il credito di euro 1.037,76 per spese di atto di precetto notificato in data 27.10.2010 vantato dalla Vivai Mari s.r.l. nei confronti del Comune di Terracina in quanto insussistente per intervenuta inefficacia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del Codice di Procedura Civile, dello stesso atto di precetto;
- 2) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., il debito relativo alle spese di lite liquidate in € 1.500,00 dal TAR Lazio-Latina con la sentenza n. 431/2011 a carico del comune di Terracina, in quanto riferito ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011;
- 3) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito di euro 430.184,70;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Dipartimento LL.PP., Viabilità, Agricoltura, Patrimonio e Demanio Marittimo, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria nei prescritti termini di legge.




Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 23 FEB. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 23 FEB. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE


CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI